

**Contratto di Affitto Pluriennale  
DELLA MALGA DOSSO-NICOL-SOLIF  
Comune di CIMBERGO (Bs)**

Contratto di affitto agrario stipulato ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/1982, in combinato disposto con l'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 11/1971 (esente da bollo ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 25 tab. B del D.P.R. 30/12/82 n. 955 a integrazione del D.P.R. 26.10.72 n. 642).

L'anno 2025 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso gli uffici del Comune di Cimbergo (Bs)

**TRA**

il Comune di Cimbergo (Bs) con sede in via Codrobbio, 7 C.F. 81002590172 e P.I. 00723610986, rappresentato da Bella Giacomo Responsabile area tecnica, in esecuzione alla Determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito indicato anche come "**Comune**" o "**Concedente**"

**E**

l'Azienda Agricola \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA. \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - in persona del titolare/legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, di seguito indicato anche come "**Affittuario**";

congiuntamente indicati come "**le Parti**".

Premesso che:

- il Comune in data \_\_\_\_\_ ha esperito la procedura ad evidenza pubblica per selezionare l'impresa agricola cui concedere in affitto la malga Dosso-Nicol-Solif per gli anni 2025-2030;
- l'Azienda Agricola \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria della malga in argomento come risulta dalla determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione della proposta di aggiudicazione;
- con la presente scrittura privata, indicata anche come "**Affitto**" e/o "**Contratto**", le parti intendono disciplinare i rispettivi rapporti nonché obblighi ed adempimenti a carico dell'affittuario;
- per la stipula del presente contratto la parte affittuaria viene assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge 203/82 in combinato disposto con l'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 11/1971, dalla [OO.PP.] sede di \_\_\_\_\_ nella persona del Sig. \_\_\_\_\_.

Recepite le premesse, le Parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto dell'affitto**

1. Il Contratto di Affitto ha per oggetto la custodia, la conservazione e la conduzione e gestione della malga denominata Dosso-Nicol-Solif, bene pubblico di proprietà del Comune di Cimbergo (Bs).

2. Il Comune di Cimbergo affida in affitto alla Azienda Agricola \_\_\_\_\_ che accetta la malga/alpe sopra citata, comprendente i seguenti terreni:

mappale	foglio	USO CIVICO S/N + ettari	tipologia	ettari
				piano assestamento
4338	7	SI (ha 67,94)	pascolo	41,464
4418	7	SI (ha 40,57)	pascolo	38,4371
ex 4337 ora 7603 AB	6	SI (ha 32,5485)	pascolo	27,9299
4335 AA	7	SI (ha 23,9470)	pascolo	23,95
4335 AB	7			
4416	11	SI (ha 98,5930)	bosco ceduo	97,2374
4341	11	SI (ha 195,5240)	bosco ceduo	193,349
4328	7	SI (ha 60,2860)	pascolo	42,7976
4415	11	SI (ha 257,78)	incolto sterile	250,8594
5535	7	SI (ha 31,9050)	pascolo	29,762
8958	7	no	pascolo	47,4745
4329	7	SI (ha 90,5680)	incolto sterile	90,9427
5038	7	SI (ha 127,0350)	pascolo	72,4263
<b>TOTALE SUPERFICIE</b>				<b>956,6299</b>

e comprendente l'utilizzo dei seguenti fabbricati:

- N. 1 fabbricato denominato Malga Dosso così contraddistinto:

Comune	Identificazione bene	Foglio	Mappale	Superf. cat.	Stato del bene	Categoria catastale
Cimbergo	Malga	7	9030	58 Centiare	discreto	Fabbricato Rurale

- N. 1 Monoblocco coibentato in loc. Nicol

3. Gli immobili di cui sopra sono individuabili nella cartografia che si allega al presente atto sotto la **lettera a)** quale parte integrante e sostanziale. Quanto sopra verrà più dettagliatamente elencato, unitamente ad impianti, attrezzature e viabilità di accesso e servizio, nello stato di consistenza che costituirà parte integrante del verbale di consegna.

4. Il pascolo si intende affittato a corpo - e non a misura - secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza il Comune viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

5. L'affittuario dichiara di aver visionato gli immobili oggetto di affitto, di averli trovati in buono stato manutentivo e adatti all'uso convenuto e così di prenderli in consegna.

6. Per tutti gli arredi, attrezzature e strumentazione di qualsiasi natura, necessari per la conduzione dell'alpeggio, nonché per le attività che intende realizzare l'affittuario dovrà provvedere a sua cura e spese.

7. L'affittuario è autorizzato ad esercitare nel compendio della malga di cui al presente Contratto l'attività d'alpeggio con bestiame ovi-caprino nel rispetto della normativa vigente.

8. L'attività sopra indicata dovrà essere realizzata in conformità al Capitolato che si allega sotto la **lettera b)**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 - Durata del Contratto di Affitto, rinnovo, risoluzione e recesso**

La durata dell'affitto è di anni 6 (sei) ovvero per gli anni 2025-2030; l'affitto inizierà dalla data di firma del Contratto e terminerà il 31.12.2030.

L'affitto cesserà di diritto e di fatto il 31.12.2030 senza bisogno di alcun preavviso o disdetta, giorno entro il quale gli immobili oggetto di affitto dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose.

In deroga a quanto sopra, qualora nel periodo di affitto siano stati rispettati gli impegni stabiliti dall'Avviso, dal Capitolato e, ove presente, dalla Proposta Gestionale, e vi sia stata una partecipazione attiva alla gestione con obiettivi di qualità previsti dal Capitolato, l'affitto potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 (sei) previa richiesta scritta da parte dell'affittuario, con allegata Proposta aggiornata di gestione multifunzionale della malga, da inoltrare al Comune almeno tre mesi prima della scadenza.

Il rinnovo dell'affitto è subordinato a verifica da parte del Comune del corretto utilizzo del bene, del rispetto degli impegni assunti con la precedente Proposta Gestionale, ove presente, di quelli stabiliti dal Capitolato e della partecipazione attiva alla gestione con obiettivi di qualità. In ogni caso il rinnovo non costituisce obbligo per il Comune e fa salvo il diritto di ridefinire i termini contrattuali.

### **Risoluzione del Contratto:**

Durante il periodo di affitto, il Contratto potrà essere risolto nel caso in cui vi sia un inadempimento dell'affittuario ad uno degli obblighi previsti dal successivo articolo 6.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Cimbergo dichiara all'affittuario che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

- la reiterata inadempienza in relazione agli obblighi di Avviso/Capitolato ed agli impegni gestionali, ove presenti, documentata da almeno tre diffide ad adempiere senza esito positivo o senza adeguate giustificazioni, scritte nel termine indicato dalla diffida, comunque non inferiore a 15 giorni;

- il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro 3 mesi dalla scadenza fissata.

Il Contratto verrà inoltre risolto di diritto e il Comune, nella persona del rappresentante incaricato, potrà immettersi nel pieno possesso degli immobili, previo preavviso di dieci giorni, notificato all'affittuario nelle forme di legge in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (generali e/o speciali) alla procedura di selezione.

Oltre ai casi sopra previsti l'affitto verrà automaticamente a risolversi in caso di morte dell'affittuario quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi diretti.

#### **Recesso:**

È prevista la facoltà dell'affittuario di recedere dal Contratto per:

- gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari. All'uopo l'affittuario dovrà comunicare al Comune, tramite raccomandata del servizio postale e/o PEC, almeno sei mesi prima, la propria intenzione, allegando ogni documento utile per comprovare il motivo di tale decisione. In tal caso l'affittuario dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso qualora non si riesca a riaffidare la malga in oggetto;
- un qualsiasi motivo personale e/o societario. In tal caso, l'affittuario dovrà comunicare tale intenzione al Comune tramite raccomandata del servizio postale e/o PEC, almeno sei mesi prima. In questo caso, l'affittuario dovrà pagare l'intero canone di affitto dell'anno in corso a prescindere dalla data di cessazione del Contratto stesso, oltre ad una penale pari al 20% del canone annuo.

#### **Art. 3 - Canone di affitto e modalità di pagamento**

Il canone annuo di affitto è stabilito in € \_\_\_\_\_ (diconsi € \_\_\_\_\_/00) e verrà automaticamente aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT FOI a partire dal dal secondo anno.

Le parti stabiliscono che il canone potrà subire variazioni in aumento nel caso in cui il Comune apporti migliorie ai beni oggetto di affitto.

Il pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario **entro il 30 ottobre di ogni annualità.**

Per il pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%.

#### **Art. 4 - Obblighi dell'affittuario e penali**

1. L'affittuario si obbliga:

- a) al regolare e intero pagamento del canone di affitto entro le scadenze stabilite;
- b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dall'Avviso/Capitolato di Affitto e dalla Proposta Gestionale, ove presente;
- c) a munirsi a propria cura e spese delle apposite autorizzazioni comunali e sanitarie per l'esercizio delle attività di alpeggio e previste dal Capitolato;
- d) ad eseguire durante il periodo di affitto a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria;

- e) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in affitto nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto da parte della proprietà;
- f) a non attuare ogni altra forma di affitto dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione della proprietà.

2. La violazione degli obblighi sopra descritti determinerà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 11 (Inadempienze e penalità) del Capitolato allegato al presente Contratto quale sua parte integrante.

#### **Art. 5 - Garanzie**

Si dà atto che a garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti con il Contratto, l'affittuario ha provveduto a costituire, secondo le previsioni di avviso, una cauzione per un ammontare di €. \_\_\_\_\_ (diconsi € \_\_\_\_/\_\_\_\_) pari ad 1,5 annualità del canone offerto in sede di gara, stipulando in data \_\_\_\_\_ con la banca \_\_\_\_\_ la fidejussione bancaria n° \_\_\_\_\_ per la durata fino al \_\_\_\_\_.

La cauzione sarà oggetto di rivalutazione in caso di rinnovo dell'affitto.

In caso d'inadempienze il corrispettivo delle penalità previste dal Capitolato andrà versato al Comune entro 15 giorni dall'intimazione di pagamento. Decorso tale termine, il Comune di Cimbergo potrà escutere la cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte dell'affittuario.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Con il ritiro della cauzione l'affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente.

#### **Art.6 - Responsabilità**

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

In particolare, il Comune di Cimbergo è sollevato da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale e da ogni azione sindacale, retributiva, previdenziale, fiscale inerente:

- danni alle persone ed alle cose e per quant'altro occorso nell'ambito dell'attività in malga/alpe svolte dall'affittuario o dei suoi dipendenti;
- rapporto lavorativo del personale incaricato dall'affittuario;
- sconfinamenti del bestiame monticato sulla malga/alpe affittato come pure del bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi;
- mancato utilizzo della malga per l'intera stagione o parte di essa per particolari eventi atmosferici o climatici, o qualora la produttività del fondo risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l'alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.

Si dà atto che l'affittuario in data \_\_\_\_\_ ha provveduto ad attivare con la compagnia \_\_\_\_\_ la polizza d'assicurazione n° \_\_\_\_\_ per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore di € 1.500.00,00 e per la copertura del

rischio locativo per danni causati agli immobili e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione per un valore assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00.

**Art. 7 - Capitolato generale e norme di rinvio**

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati oltre che dal presente Contratto, dal Capitolato che si allega sotto la *lettera b)* e, ove presente, dalla Proposta Gestionale allegata, quali parti integranti e sostanziali.

**Art. 8 - Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere fra l'affittuario ed il Comune di Cimbergo circa l'esecuzione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia.

**Art. 9 - Tutela della privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati contenuti nel presente Contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

**Art. 10 - Spese contrattuali**

Il presente Contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione fiscale presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate di Breno/Brescia.

Le spese relative al presente affitto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, nonché le spese per la registrazione e le eventuali proroghe sono a carico dell'affittuario ad eccezione di quanto diversamente già normate.

Il Concedente

L'Affittuario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Approvazione espressa delle clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.**

L'affittuario, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, approva in modo specifico i seguenti articoli del presente Contratto: **Art. 2 (Durata dell'affitto, rinnovo, risoluzione e recesso); Art. 3 (Canone di Affitto e modalità di pagamento); Art. 4 (Obblighi dell'affittuario e penali); Art. 5 (Garanzie); Art. 6 (Responsabilità); Art. 8 (Controversie).**

L'Affittuario

\_\_\_\_\_

**Patti in deroga**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, il sottoscritto affittuario / approva espressamente i seguenti articoli del presente Contratto: Art. 2 (Durata dell'affitto, rinnovo, risoluzione e recesso); Art. 3 (Canone di affitto e modalità di pagamento); Art. 4 (Obblighi

dell'affittuario e penali); Art. 5 (Garanzie); Art. 6 (Responsabilità); Art. 7 (Capitolato generale e norme di rinvio); Art. 8 (Controversie).

Il Concedente

L'Affittuario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Si attesta che per la stipula del presente atto l'affittuario è stato assistito dal Sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di funzionario della [OO.PP.] il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della Legge 11.2.1971 n. 11, così come modificato ed integrato dall'art.45 della Legge 3.5.1982 n.203, ha rappresentato ed esposto alla parte assistita la relativa posizione e situazioni contrattuali.

Il Rappresentante dell'OO.PP. \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

#### **ALLEGATI**

Vengono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- Allegato A: Cartografia delle aree pascolive affittate
- Allegato B: Capitolato di Affitto
- Allegato C: Proposta Gestionale